AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 368/21/CONS

RATIFICA DEL PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 14/21/PRES RECANTE "MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2021 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ONLINE E DEI MOTORI DI RICERCA ONLINE"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'11 novembre 2021;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*" e, in particolare, l'articolo 2, comma 38, *lett. b)*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 515;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*" e, in particolare, l'art. 1, commi 65 e 66;

VISTO il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione *online*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", in particolare l'articolo 1, commi 515, 516 e 517;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" come da ultimo modificata dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*";

VISTO il provvedimento presidenziale n. 14/21/PRES, del 5 novembre 2021, recante "*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2021 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online*";

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

la ratifica del provvedimento presidenziale n. 14/21/PRES, del 5 novembre 2021, recante "*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2021 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online*", unitamente al modello telematico "*Contributo PtoB – Anno 2021*" (allegato A alla presente delibera) e alle relative istruzioni per la compilazione (allegato B alla presente delibera).

Il testo del provvedimento presidenziale n. 14/21/PRES, come ratificato dalla presente delibera, è riportato nell'allegato 1.

Roma, 11 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba

DELIBERA N. 368/21/CONS

MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2021 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ONLINE E DEI MOTORI DI RICERCA ONLINE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'11 novembre 2021;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*" e, in particolare, l'articolo 2, comma 38, *lett. b)*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 515;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*" e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale "[…] *le spese di funzionamento* […] *dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni* […] *sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.*";

VISTO il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione *online*;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio*

pluriennale per il triennio 2021-2023" ai sensi del quale sono attribuite all'Autorità competenze tese a "*promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti*", stabilendo che l'Autorità:

- cura, nell'ambito del registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'amministrazione, l'iscrizione al medesimo registro dei "*fornitori di servizi di intermediazione online*" e dei "*motori di ricerca online, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia*" (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lett. a), n. 5);
- garantisce "*l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti*" (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lett. c), n. 14-*bis*);
- irroga sanzioni amministrative a ciascun soggetto che non ottempera agli ordini e alle diffide adottati "*in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019*" (legge n. 249/1997, art. 1, comma 31);

VISTO l'art.1, comma 517, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale "*Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 515, dopo il comma 66 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente: «66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entità della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente».*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" come da ultimo modificata dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante "*Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità*" e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*";

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante "*Regolamento per la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione*" come da ultimo modificata dalla delibera n. 200/21/CONS, del 17 giugno 2021, che ha introdotto "*Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS recante 'Regolamento per la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione' a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023'*" e, in particolare, le definizioni di fornitore di servizi di intermediazione *online* e di fornitore di motori di ricerca *online* dettate dalla citata delibera, in linea con le definizioni date dal regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;

VISTA la delibera n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante "*Informativa Economica di Sistema*", come da ultimo modificata dalla delibera n. 161/21/CONS, del 12 maggio 2021, recante "*Modifiche alla delibera n. 397/13/CONS del 25 giugno 2013 'Informativa Economica di Sistema'*" in cui sono declinati gli obblighi di comunicazione annuale all'Informativa Economica di Sistema (I.E.S.) in capo ai fornitori di servizi di intermediazione *online* e ai fornitori di motori di ricerca *online*, al fine di acquisire i dati "relativi alla produzione" rilevanti, tra l'altro, ai fini della quantificazione del contributo dovuto all'Autorità;

CONSIDERATO, in particolare, che mediante la I.E.S. è possibile individuare, in linea con quanto stabilito all'art. 1, comma 66-bis, della legge n. 266/2005, i ricavi conseguiti dai fornitori di servizi di intermediazione *online* (piattaforme di *e-commerce marketplace*, *marketplace* specializzato, *app-store*, *social media* e altri servizi di intermediazione *online*) come segue:

- canoni di abbonamento e quote fisse (di registrazione / affiliazione / sottoscrizione e assimilabili) per l'utilizzo della piattaforma da parte di utenti commerciali stabiliti in Italia al fine di offrire beni/servizi ai consumatori europei;
- commissioni fisse e variabili trattenute sulle vendite (ovvero quote nette ricavate dalle vendite), realizzate attraverso la piattaforma, di beni/servizi offerti da utenti commerciali stabiliti in Italia ai consumatori europei;
- commissioni fisse e variabili corrisposte da utenti commerciali stabiliti in Italia per le vendite di beni/servizi offerti ai consumatori europei attraverso la piattaforma;
- altri ricavi da servizi di intermediazione (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti commerciali stabiliti in Italia che offrono, attraverso la piattaforma, beni/servizi ai consumatori europei;

CONSIDERATO, altresì, che la I.E.S. permette di individuare, in linea con quanto stabilito all'art. 1, comma 66-bis, della legge n. 266/2005, i ricavi conseguiti sul territorio italiano dai fornitori di motori di calcolo *online* come ricavi (derivanti dalla messa a disposizione di spazi pubblicitari sulle pagine del motore di ricerca, nonché da commissioni, canoni, quote fisse e assimilabili) per servizi (diversi da quelli di

intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti titolari di siti web aziendali stabiliti in Italia, che, attraverso il motore di ricerca, offrono beni/servizi ai consumatori europei;

RILEVATO che l'art. 1, comma 66-*bis*, della legge n. 266/2005 individua, in sede di prima applicazione per l'anno 2021, l'aliquota contributiva da applicare alla base imponibile del contributo all'Autorità a carico dei fornitori di servizi di intermediazione *online* e dei fornitori di motori di ricerca *online* nella misura dell'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione;

RILEVATO che il citato comma 66-*bis* stabilisce, in sede di prima applicazione per l'anno 2021, che il contributo sia calcolato sul valore di produzione risultante dal bilancio relativo all'anno 2020 e che, pertanto, a seguito della decorrenza dei termini di legge previsti per la chiusura dei bilanci relativi al 2020, è ora possibile procedere all'adozione della presente delibera;

CONSIDERATO che, alla luce delle nuove competenze attribuite dal legislatore, l'Autorità ha impiegato nel corso del corrente anno risorse umane e strumentali per l'avviamento delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza, finalizzate alla diffusione dei servizi digitali e dell'uso della piattaforma *internet* sostenendone i relativi costi amministrativi, nonché i costi di aggiornamento dei sistemi informatici del R.O.C. impiegati anche per la gestione delle informazioni e dei dati acquisiti mediante la I.E.S.;

RITENUTO di stabilire, in linea con le pertinenti disposizioni della raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), per ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonché delle imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero sono soggette a procedure concorsuali;

CONSIDERATA l'opportunità, al fine di garantire l'uniformità delle dichiarazioni e di agevolare l'azione amministrativa di verifica e riscossione, di utilizzare un modello telematico per il calcolo del contributo dovuto all'Autorità dai soggetti operanti nei settori dei servizi d'intermediazione online e dei motori di ricerca online, basato sulla classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007 pubblicata dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT sul sito web www.istat.it. In detto modello viene richiesta la ripartizione dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni complessivi (Voce A1 del Conto economico) nelle sue componenti utili alla determinazione delle contribuzioni dovute all'Autorità nei diversi settori di competenza: 1) intermediazione online e motori di ricerca, 2) servizi di comunicazione elettronica, 3) servizi Media, 4) servizi postali, 5) altri ricavi. Tale ripartizione è volta a garantire – ai soggetti operanti in diversi settori - che non vi sia sovrapposizione tra le diverse fonti di ricavo ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza tra base imponibile e mercato di competenza;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità di illustrare le modalità operative di compilazione del modello telematico e il sistema di calcolo del contributo *PtoB* mediante l'adozione di "*Istruzioni relative al contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2021 dai soggetti che operano nei settori dei servizi d'intermediazione online e dei motori di ricerca online*";

RITENUTO, infine, che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'articolo 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

VISTO il provvedimento presidenziale n. 14/21/PRES, del 5 novembre 2021, recante "*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2021 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online*", ratificato nella riunione di Consiglio dell'11 novembre 2021;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I fornitori di servizi di intermediazione *online* e i fornitori di motori di ricerca *online*, così come definiti all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 5) della legge n. 249/1997, e specificati con la delibera n. 666/08/CONS, contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2021, come previsto dall'articolo 1, commi 65 e 66-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'articolo 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

Art. 2
Misura della contribuzione

1. L'importo del contributo di cui al precedente art. 1, comma 1, è determinato per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 66-*bis*, della legge n. 266/2005, applicando l'aliquota contributiva dell'1,5 per mille ai ricavi realizzati, nell'esercizio finanziario 2020, a seguito della vendita di servizi di intermediazione *online* e della fornitura di motori di ricerca *online* come definiti dall'Autorità nell'Informativa Economica di Sistema ai sensi della delibera n. 397/13/CONS.
2. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), nonché le imprese che al 15 dicembre 2021 versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero sono soggette a procedure concorsuali.

Art. 3
Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 deve essere eseguito entro il 15 dicembre 2021, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, reso pubblico sul sito istituzionale.
2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
3. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il Direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni "Modello PtoB – Anno 2021". In caso di mancata o errata quantificazione le intimazioni sono adottate con delibera dell'Autorità.

Art. 4
Dichiarazione telematica

1. Entro il 15 dicembre 2021 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'articolo 1 dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando il modello telematico "*Contributo PtoB – Anno 2021*" (allegato A alla presente delibera) corredato delle relative istruzioni alla compilazione (allegato B alla presente delibera).
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it.
3. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5
Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

FAC-SIMILE

Contributo PtoB - Anno 2021

Allegato A alla delibera n. 368/21/CONS

Sezione 1 - *Dati Anagrafici*

Il sottoscritto
in qualità di
dell'impresa
Natura giuridica

Codice Fiscale	Partita IVA

Sede Legale	Indirizzo	Prov.	CAP

Recapito Telefonico	FAX	E-Mail
Conto di addebito (IBAN)	Codice Riferimento Operazione	Data bonifico

Data chiusura bilancio/rendiconto	Data inizio attività

Capogruppo

Ragione sociale	Codice Fiscale

Referente per il contributo

Nome e Cognome		Telefono	
E-Mail			

il sottoscritto attesta sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati comunicati nel presente modello e si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni prodotte.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

Sezione 2 - *Contributo*

Riquadro 2A

Valore della produzione	Totale[1]	

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Totale[2]	

Riquadro 2B

Ricavi conseguiti nei settori dei servizi d'intermediazione online	
Codice attività Fornitori di servizi d'intermediazione online	Ricavi in euro
Totale [3]	€

Ricavi conseguiti nei settori dei motori di ricerca online	
Codice attività Fornitori di motori di ricerca online	Ricavi in euro
Totale [4]	€

Riquadro 2C - Ricavi derivanti da attività che non rientrano nei settori dei servizi d'intermediazione online e dei motori di ricerca online

Ricavi conseguiti nei settori dei servizi di comunicazione elettronica	
Codice attività Elenco Attività ROC	Ricavi in euro
Totale [5]	€

Ricavi conseguiti nei settori dei servizi media	
Codice attività Elenco Attività ROC	Ricavi in euro
Totale [6]	€

Ricavi conseguiti nel settore dei servizi postali	
Codice attività *Attività* ATECO 2007	Ricavi in euro
Totale [7]	€

Altri ricavi conseguiti dall'impresa che non rientrano nei settori dei servizi d'intermediazione online e dei motori di ricerca online	
Codice attività Codici ATECO 2007	Ricavi in euro
Totale [8]	€

Importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2021

Riquadro 2D – Contributo dovuto all'Autorità

Imponibile totale [3+4]	Importo del contributo totale [9]
€	€

Riquadro 2E – Allegati

Documentazione di supporto relativa alle esclusioni dichiarate	
Documento	Nome File

Nella consapevolezza delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, la presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 65 del D.Lgs. 82/2005

Data

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

Allegato B alla delibera n. 368/21/CONS

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2021 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ONLINE E DEI MOTORI DI RICERCA ONLINE

I SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO "CONTRIBUTO PtoB - ANNO 2021" E AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

1. I soggetti obbligati alla presentazione del modello "Contributo PtoB – anno 2021"

Sono tenuti a inviare, entro e non oltre il 15 dicembre 2021, il modello "Contributo PtoB –Anno 2021", debitamente compilato, i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online così come definiti all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 5) della legge n. 249/1997 e specificati con la delibera n. 666/08/CONS.

Sono esentati dall'obbligo di presentazione del modello "Contributo PtoB – Anno 2021" le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2021 e i soggetti che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2020 (oppure 2020-2021 per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS), ricavi delle vendite e delle prestazioni in misura pari o inferiore a euro 500.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente.

2. I soggetti obbligati al versamento del contributo per l'anno 2021

Sono tenuti al pagamento del contributo all'Autorità per l'anno 2021 i soggetti di cui al paragrafo 1 che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2020 (ovvero nell'esercizio oggetto dell'ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data di adozione della presente delibera), un valore di "Imponibile totale" superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), come risultanti dalla compilazione del modello "Contributo PtoB – Anno 2021".

Sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui valore di "Imponibile totale" – come risultante dalla compilazione del modello "Contributo PtoB – Anno 2021" – sia pari o inferiore a euro 500.000,00 nonché i soggetti che al 15 dicembre 2021 versano in stato di crisi avendo attività sospesa, risultano in liquidazione, sono sottoposti a procedure concorsuali, nonché le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2021.

3. I casi di fusione o cessione societaria

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, le obbligazioni relative alla presentazione del modello "Contributo PtoB –Anno 2021" e al versamento del contributo sono trasferite al soggetto che subentra nei diritti e obblighi esistenti in capo alla società oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione.

Il nuovo soggetto rappresenta nel riquadro 2A i ricavi complessivi, aggregati o pro-forma, conseguiti nell'esercizio finanziario 2020 da ciascuna entità coinvolta nell'operazione, fornendo, nel riquadro 2E, il prospetto di dettaglio con i dati economici relativi alle singole società che concorrono alla formazione della base imponibile.

IL MODELLO "CONTRIBUTO PtoB - ANNO 2021"

4. Le modalità di accesso al modello "Contributo PtoB – Anno 2021": il portale, la Carta Nazionale dei Servizi e la configurazione del profilo utente.

Il portale

Il modello telematico "Contributo PtoB – Anno 2021" per la comunicazione dei dati anagrafici ed economici e il calcolo del contributo dovuto dai soggetti che operano nei settori dei servizi di intermediazione online e dei servizi dei motori di ricerca online è disponibile sul portale **www.impresainungiorno.gov.it** (di seguito anche il "Portale") gestito dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito anche "Unioncamere").

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

L'accesso al Portale è consentito attraverso l'uso della **Carta Nazionale dei Servizi (di seguito anche "CNS")** di cui all'art. 1 lett. d) del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

I soggetti tenuti alla presentazione del modello "Contributo PtoB – Anno 2021" – persone fisiche, legali rappresentanti o loro delegati alla compilazione e trasmissione del modello – devono dotarsi della CNS per l'accesso al Portale.

La configurazione del profilo sul Portale (solo per chi accede per la prima volta)

Il legale rappresentante/titolare di una impresa iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), che accede per la prima volta al Portale, deve configurare il proprio profilo nell'apposita sezione della banca dati.

È altresì possibile delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti per conto di un'impresa di cui si è titolare o legale rappresentante.

Il legale rappresentante/titolare di un soggetto non iscritto alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc.) può comunque accedere ai servizi, provvedere alla compilazione della dichiarazione "Contributo PtoB – Anno 2021" e alla relativa trasmissione utilizzando il tasto "Forma giuridica non iscritta al R.I."; gli stessi legali rappresentanti possono delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti contributivi per conto del soggetto rappresentato.

Ulteriori informazioni sulla configurazione del profilo sono disponibili all'indirizzo https://www.agcom.it/come-configurare-il-proprio-profilo-nel-portale-impresa.gov.it e sul Portale.

La selezione dell'impresa e dell'anno di contribuzione

Ciascun soggetto, una volta avuto accesso al Portale, clicca, nel menù a sinistra, su "Agcom", poi su "Contributo dovuto all'Autorità" e infine su "Modello PtoB". Se l'azienda è iscritta al Registro, occorre selezionare l'impresa e, a seguire, l'anno di riferimento della dichiarazione (2021).

Le aziende non iscritte alla CCIAA selezionano il tasto "Forma giuridica non iscritta al R.I." e successivamente inseriscono il codice fiscale dell'impresa e l'anno di riferimento della dichiarazione.

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO E IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

5. Informazioni anagrafiche

Le imprese sono tenute a fornire le informazioni anagrafiche secondo la struttura della sezione "Dati anagrafici" del modello "Contributo PtoB – Anno 2021", disponibile sul Portale.

Si precisa che:

a) per le imprese iscritte alla CCIAA, le informazioni riguardanti il dichiarante sono pre-compilate dal sistema informatico in virtù del profilo associato alla CNS con cui è stato effettuato l'accesso al sistema;

b) le imprese non iscritte alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc. comprese le società cessate ed estere) inseriscono le informazioni anagrafiche mediante l'utilizzo del tasto "Forma giuridica non iscritta al R.I.";

c) nel campo "referente Agcom" va indicato il nominativo di una persona che può essere contattata dagli uffici dell'Autorità al fine di fornire informazioni e chiarimenti in merito ai dati trasmessi.

6. La base di calcolo del contributo 2021: voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadro 2A).

La base di calcolo del contributo 2021 è costituita dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di adozione della presente delibera.

I soggetti che non sono tenuti alla redazione e/o all'approvazione del bilancio civilistico utilizzano come base di calcolo le voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie corrispondenti alla voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico del bilancio civilistico.

I soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS utilizzano come base di calcolo la voce del proprio bilancio corrispondente a "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico del bilancio civilistico.

Il contribuente indica l'importo relativo alla base di calcolo nello spazio "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (campo 2). Tale campo è pre-compilato dal sistema nel caso in cui l'impresa abbia depositato il bilancio civilistico presso la Camera di commercio. Il contribuente verifica, in ogni caso, la correttezza dell'importo pre-compilato dal sistema e procede, ove necessario, alle dovute modifiche.

Il contribuente indica, altresì, l'importo relativo al valore della produzione (campo 1).

7. I ricavi conseguiti nel settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online* (riquadro 2B)

I ricavi conseguiti nel settore **servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*** sono indicati, separatamente, nel riquadro 2B. Il contribuente verifica, in ogni caso, la correttezza dell'importo pre-compilato dal sistema e procede, ove necessario, alle dovute modifiche.

8. I ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online* (riquadro 2C)

Nel riquadro 2C sono indicati:

a) i ricavi conseguiti nei settori delle comunicazioni elettroniche, articolati con riferimento ai seguenti soggetti:
   i) operatore di rete ai sensi del CCE o del d.lgs. n. 177/2005, recante "Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici";
   ii) fornitore di servizi interattivi associati o di accesso condizionato;
   iii) fornitore di reti e di servizi di comunicazione elettronica;
   iv) soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione.

b) i ricavi conseguiti nei settori dei servizi *media*, articolati con riferimento ai seguenti soggetti:
   i) fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici (SMAV-R) o fornitore di contenuti;
   ii) esercente l'attività di radiodiffusione;
   iii) concessionaria di pubblicità;
   iv) produttore o distributore di programmi radiotelevisivi;
   v) agenzia di stampa a carattere nazionale;
   vi) editore di giornali quotidiani, periodici o riviste;
   vii) editoria elettronica.

   Le società concessionarie di pubblicità indicano il complesso dei ricavi loro spettanti per la gestione del servizio reso.

c) i ricavi conseguiti nel settore postale, articolati con riferimento alle seguenti attività economiche:

   i) attività postali con obbligo di servizio universale. In questa categoria devono essere indicati i ricavi derivanti dalle attività che rientrano nel servizio universale postale conseguiti dal fornitore del servizio universale postale, Poste Italiane S.p.A., e i ricavi da attività postali oggetto di licenza individuale (art. 5 d.lgs. 261/99);

ii) altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale. In questa categoria devono essere indicati i ricavi derivanti dalle altre attività postali e di corriere oggetto di autorizzazione generale (art. 6 d.lgs. n. 261/99).

d) altri ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online* oppure nelle precedenti voci a), b) e c).

Tali ricavi sono forniti in forma disaggregata, selezionando le voci del modello basate sulla classificazione operata dall'Istat con i codici "Ateco 2007". La selezione della voce deve essere affiancata dalla indicazione degli importi corrispondenti ed è possibile ripetere l'operazione per varie attività economiche escluse.
L'operazione non è invece consentita qualora si intenda far riferimento ai codici delle attività economiche integralmente rientranti nelle competenze dell'Autorità.
In particolare, non sono selezionabili i seguenti codici di attività:
43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)[1];
43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)[1];
46.52.01 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici[1];
46.52.09 - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici[1];
47.42 - Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati[1];
47.43 - Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati[1];
53 - Servizi postali e attività di corriere (inclusi i sottocodici);
58.13 - Edizione di quotidiani;
58.14 - Edizione di riviste e periodici;
60 - Attività di programmazione e trasmissione (inclusi i sottocodici);
61 - Telecomunicazioni (inclusi i sottocodici);
63.91 - Attività delle Agenzie di stampa;
73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari.

[1] Con riferimento alle attività per cui si rende necessario un titolo abilitativo ai sensi del d.lgs. n. 259/2003, del d.lgs. n. 177/2005 o delle delibere dell'Autorità.

La somma dei ricavi totali conseguiti nel settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online* (riquadro 2B) e negli altri settori economici (comunicazioni elettroniche, servizi *media*, servizi postali, altri), che non rientrano nei settori dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online* (riquadro 2C), dovrà corrispondere ai ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadro 2 - campo 2).

9. Importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2021 (riquadro 2D)

Il modello calcola automaticamente l'importo dovuto dal contribuente, secondo la metodologia disposta dall'art. 2 della presente delibera, applicando l'aliquota contributiva dell'1,5 per mille.

10. Documentazione di supporto relativa alle esclusioni dichiarate (riquadro 2E)

I ricavi conseguiti dall'impresa derivanti dalle attività che non rientrano nel settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*, nonché nei settori comunicazioni elettroniche, media o servizi postali, devono essere debitamente giustificati (riquadro 2E).

A tal fine, è necessario trasmettere i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/riconciliazione, eventuali fatture attive ordinate per singola voce di conto), da cui si evince chiaramente la natura dei ricavi esclusi.

Tale documentazione deve essere allegata alla dichiarazione resa con il modello "Contributo PtoB – Anno 2021". Per allegare i documenti, il modello telematico prevede una apposita area "Allegati".

Il mancato invio delle suddette motivazioni comporta la rideterminazione del contributo da parte dell'Autorità mediante applicazione dell'aliquota all'intera voce A1.

Il bilancio d'esercizio, qualora non sia già stato depositato presso le Camere di commercio, deve essere riportato tra gli allegati al modello telematico.

Le società cessate, in liquidazione e in stato di crisi provvedono ad allegare la specifica documentazione, selezionando la corrispondente voce nel *menù* a tendina proposto dal riquadro 2E.

11. Trasmissione del modello

Il modello "Contributo PtoB – Anno 2021", debitamente compilato, è trasmesso attraverso la schermata "Riepilogo e invio", disponibile nel *menù* di sinistra, dove è consentito il controllo delle informazioni fornite e la stampa del modello compilato.

L'INVIO DEL MODELLO "CONTRIBUTO PtoB – ANNO 2021" E IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

12. Il modello telematico "Contributo PtoB – Anno 2021"

Il modello telematico "Contributo PtoB – Anno 2021" è trasmesso per mezzo del Portale.

Una copia del modello inviato verrà resa disponibile all'interno del Portale nella sezione "Archivio pratiche", che si trova nel menù di sinistra.

Il termine ultimo per l'invio del modello "Contributo PtoB – Anno 2021" è il 15 dicembre 2021.

13. Modalità di versamento del contributo

Il termine ultimo per il versamento del contributo 2021 è il 15 dicembre 2021.

Il contribuente, appena trasmesso telematicamente il modello, visualizza sul portale l'importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2021 e l'Identificativo Univoco di Versamento (IUV).

Il versamento può essere effettuato attraverso i seguenti canali di pagamento:

1) Pago PA, cliccando sul pulsante "Pagamento tramite PagoPA" nell'area "Pagamenti Contributi" presente nella sezione "AGCOM" > "Contributo dovuto all'Autorità" del Portale;
2) il proprio istituto di credito e, in tal caso:
    a. tramite bonifico bancario sul c/c IT59S0542404297000000005 82 (codice SWIFT BPBAIT3B), acceso presso Banca Popolare di Bari e intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
    b. nella causale del bonifico occorre indicare il codice IUV generato dal modello.

Dopo aver effettuato il versamento del contributo, non è necessario inviare copia del bonifico bancario.

Non è consentita la rateizzazione del pagamento del contributo.